



Città di
Reggio Calabria

ATTO N. DD 5477

DEL 24/12/2022

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2022

SETTORE: ISTRUZIONE

PROPOSTA N° 5001 del 18/11/2022

OGGETTO:

AVVISO PER ASSEGNAZIONE TURNI ALLENAMENTO PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "LA PINETINA"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Nigero Luigi

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE / LA P.O.

Premesso che

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 20.12.1996 veniva concessa in uso alla società sportiva “Ravagnese 2000” (con sede legale in via Ravagnese, 140/B – legalmente rappresentata dal Presidente sig.ra Palumbo Lucia, nata a Reggio Calabria il 18.01.1962 – C.F.: PLMLMM62A58H2241) parte dell’area di risulta del depuratore di Ravagnese;
- la relativa convenzione, rep. n. 940, veniva stipulata in data 24 marzo 1997 tra il Comune di Reggio Calabria e la società sportiva “Ravagnese 2000” per un periodo di nove anni;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 461 del 05 luglio 2006, era stata disposta la proroga della concessione per la gestione del centro sportivo denominato “La Pinetina”, sito in Ravagnese n. 140/B, alla Società Scuola Calcio Reggio 2000 (precedentemente denominata Ravagnese 2000), per la durata di nove anni decorrenti dal 01 giugno 2009 (data di scadenza del primo periodo di gestione) fino a tutto il 01 giugno 2018;
- con determina dirigenziale n. 417 del 26 febbraio 2009, in esecuzione della deliberazione sopra citata, veniva approvato lo schema di convenzione di proroga della concessione alla società Scuola Calcio Reggio 2000;
- la convenzione, rep. n. 34590, veniva stipulata in data 09 ottobre 2009, con decorrenza dal 01 giugno 2009 fino a tutto il 31 maggio 2018, tra l’Ente e la società Scuola Calcio Reggio 2000 con sede legale in in via Ravagnese 140/B, C.F.: 9205190809, in persona del proprio legale rappresentante, sig. Cilione Giovanni, nato a Reggio Calabria il 30.09.1958;

Rilevato che

- con provvedimento prot. n. 0053371 del 14.03.2022 veniva emessa ordinanza di sgombero dell’impianto in argomento nei confronti della società Scuola Calcio Reggio 2000, attesa la oramai intervenuta scadenza della convenzione in essere;
- in data 29.09.2022 il provvedimento di sgombero n. 0053371 del 14.03.2022 veniva eseguito coattivamente, e pertanto, a decorrere da quella data l’Ente è rientrato nella materiale disponibilità dell’impianto;

Preso atto che

- l’impianto sportivo comunale denominato “ La Pinetina”, ubicato in via Ravagnese 140/B di Reggio Calabria, si compone di n. 2 (due) campi da calcio in erba sintetica, di diverse dimensioni, di cui uno a undici e l’altro da calcetto, e relative strutture a servizio – spogliatoi, servizi igienici, vani tecnici, punto ristoro, vani uffici e riunione;
- l’impianto ricade su terreni riportati in Catasto al foglio di mappa n. 109, particelle n. 389, 373 e 374;
- con sentenza n. 00569/2013 il Tribunale Amministrativo per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria-pronunciando su ricorso di privati – in accoglimento dello stesso, condannava l’Ente alla restituzione dell’area compresa nella particella 389;
- nelle date 30 luglio 2021, e 06 agosto 2021 venivano effettuate le operazioni tecniche di riconfinamento con apposizione di termini della particella 389;
- con sentenza n. 05415/2022 il Consiglio di Stato confermava, tra l’altro, la condanna dell’Ente alla predetta restituzione;

Considerato che

- la particella 389, da restituire ai privati, comprende il campo di calcio a undici che faceva parte dell’impianto sportivo suddetto nonché il cancello di accesso allo stesso;
- residua, quale proprietà dell’Ente, la parte restante dell’impianto, costituita da un campo di calcetto nonché le strutture di pertinenza poste a servizio dello stesso indicate in parte di premessa;
- è opportuno garantire la prosecuzione dell’utilizzo dell’impianto sportivo, per la parte di proprietà dell’Ente, secondo la propria destinazione, al fine di evitare il degrado dello stesso e di impedire che possa essere oggetto di atti di vandalismo;
- la penuria di impianti sportivi nel territorio costituisce, altresì, ulteriore motivo per ritenere intollerabile che la struttura rimanga inutilizzata;
- nelle more di ulteriori determinazioni circa l’utilizzo dell’impianto, che questa Amministrazione dovrà porre in essere, anche alla luce delle valutazioni rimesse alla parte privata dalle pronunce giudiziarie fin qui susseguitesi, l’unica soluzione immediata per l’utilizzo dell’impianto sia la gestione diretta dello stesso da parte dell’Ente, e la conseguente messa a bando per la assegnazione delle ore alle associazioni/società sportive interessate;
- la gestione diretta dell’impianto non arreca danno al diritto di proprietà riconosciuto in capo ai privati, né pregiudica in alcun modo l’ottemperanza, da parte dell’Ente, agli obblighi di restituzione giudizialmente stabiliti;
- la gestione dell’impianto per la parte di proprietà comunale, presuppone necessariamente la propedeutica realizzazione delle opere di materiale divisione della proprietà pubblica da quella privata giudizialmente riconosciuta, nonché la

realizzazione di un ingresso nell'area di proprietà comunale, che ne consenta l'accesso;

Ritenuto che, nelle more della realizzazione delle opere di materiale divisione della proprietà pubblica da quella privata giudizialmente riconosciuta, nonché la realizzazione di un ingresso nell'area di proprietà comunale, che ne consenta l'accesso, occorre procedere alla pubblicazione dell'Avviso esplorativo riferito alla concessione in uso temporaneo dell'impianto sportivo comunale a gestione diretta dell'Ente, denominato "La Pinetina", per la parte di proprietà comunale, per la stagione sportiva 2022/2023, con decorrenza dicembre 2022/giugno 2023;

Visto l'art. 90, comma 24, della Legge 27.12.2002, n. 289 e ss.mm.ii., secondo cui l'uso degli impianti sportivi comunali, in esercizio da parte degli Enti Territoriali, deve essere garantito sulla base di criteri obiettivi a tutte le Società/Associazioni sportive;

Visti

- il Regolamento per la gestione e l'uso degli Impianti Sportivi Comunali, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8/2004 e ss.mm.ii.;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 425 del 11/08/1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione delle Palestre Scolastiche Comunali in orario extrascolastico, che in analogia può essere applicata agli impianti sportivi su nominati;
- le "Linee guida per l'attività sportiva di base e dell'attività motoria in genere", emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, redatte ai sensi del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, e del D.L. 23 luglio 2021, n. 105;
- - gli articoli 48 e 49 del D.Lgs n. 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- - la deliberazione di G.C. n. 914/1998 e ss.mm.ii. di adozione del Regolamento comunale degli Uffici e Servizi;

Ritenuto che l'impianto suddetto può essere assegnato, in via prioritaria per le attività sportive compatibili con le strutture in essere, alle società sportive che ne richiedono la concessione in uso temporaneo;

Considerata l'esigenza di disporre la Pubblicazione di un Avviso per la presentazione - da parte delle Associazioni affiliate alle Federazioni sportive del Coni o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, operanti nel territorio comunale - delle istanze per l'utilizzazione del suddetto impianto;

Visti

lo schema del predetto Avviso Pubblico;

il Modello di domanda (all.to A);

il Modello di Dichiarazione sostitutiva (all.to B), tutti da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito internet di questo Ente comunale;

Accertato che

- quanto disposto con il presente atto non è contrastante, né incoerente con il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021-2023, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 153 del 31/07/2021;
- è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate

Di approvare l'Avviso Pubblico nonché il Modello di domanda (mod. A) e il Modello di Dichiarazione sostitutiva (mod. B), ad esso allegati, per fare parte integrante e sostanziale del presente atto, ai fini della presentazione delle istanze da parte delle Società/Associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive del Coni o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, per l'assegnazione in uso temporaneo delle ore all'interno dell'impianto sportivo comunale denominato "La Pinetina", per la parte di proprietà comunale per la stagione sportiva 2022/2023;

Di subordinare l'emissione delle autorizzazioni da rilasciare alle Associazioni/Società partecipanti al Bando per l'utilizzo temporaneo dell'impianto sportivo comunale "La Pinetina" alla conclusione delle opere necessarie e propedeutiche di realizzazione della materiale divisione della proprietà pubblica da quella privata giudizialmente riconosciuta, nonché di un ingresso nell'area di proprietà comunale, che ne consenta l'accesso;

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dare atto che:

- la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U approvato con DLgs 267/2000 e viene affisso all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni ai fini della generale conoscenza;
- la presente Determinazione Dirigenziale è conforme al DUP approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 153 del 31.07.2021;
- dell'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, del Dirigente e del RUP, ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990 così come introdotto dall'art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012;
- mediante la pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- utti gli atti saranno pubblicati sul sito informatico del Comune;
- il R.U.P., ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è il Dott. Luigi Nigero.

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Luigi Nigero

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
------	-----	---------	------	------	---------	------	-----------	------

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li _____

Il Funzionario Responsabile
